REGOLAMENTO (CEE) N. 1907/78 DELLA COMMISSIONE

del 7 agosto 1978

che rettifica il regolamento (CEE) n. 1837/78 che definisce il campo d'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1380/75 recante modalità d'applicazione degli importi compensativi monetari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 974/71 del Consiglio, del 12 maggio 1971, relativo a talune misure di politica congiunturale da adottare nel settore agricolo in seguito all'ampliamento temporaneo dei margini di fluttuazione delle monete di taluni Stati membri (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 557/76 (2), in particolare l'articolo 6,

considerando che durante la procedura d'adozione da parte della Commissione del regolamento (CEE) n. 1837/78 della Commissione, del 31 luglio 1978 (3), si è incorsi in un errore di trasmissione per quanto riguarda la redazione dell'articolo 1, lettera c), del regolamento citato ; che il testo sottoposto ai comitati di gestione, pur presentando la medesima portata economica, era formulato in modo diverso ; che occorre attenersi al testo conforme al parere dei comitati di gestione interessati,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

Il testo dell'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1837/78 è sostituito dal testo seguente :

« L'articolo 4, paragrafo 5, del regolamento (CEE) n. 1380/75 si applica alle operazioni per le quali sono state espletate le formalità doganali :

a) a partire dal 1° giugno 1978, per quanto riguarda il settore dello zucchero ;

b) a partire dal 24 giugno 1978, per quanto riguarda gli altri settori ;

c) prima delle date suddette nei casi in cui la sua applicazione svantaggi l'interessato ».

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Esso è applicabile a decorrere dal 1° agosto 1978.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 7 agosto 1978.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 106 del 12. 5. 1971, pag. 1.
(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 1.
(3) GU n. L 210 del 1°. 8. 1978, pag. 51.